

Oggetto Servizio per il TPL extraurbano nel territorio della Provincia di Asti - Liquidazione delle compensazioni economiche a titolo di saldo per i servizi programmati nell'anno 2021 dal Consorzio COAS (U.L. 70.417,35)

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di:

a) liquidare, su fondi già impegnati, i seguenti importi:

1. **€ 64.015,77** a favore del Consorzio Astigiano COAS, con sede in Via alla Stazione, 29 – 14019 Villanova d'Asti (AT) - P.IVA e C.F. 01467520050, affidatario del Servizio di Trasporto Pubblico Locale Extraurbano afferente al territorio della Provincia di Asti², a titolo di saldo sulle spettanze per i servizi programmati nell'anno 2021, salvo eventuale conguaglio come indicato in "Motivazioni";

2. **€ 6.401,58** pari all'IVA 10% sull'imponibile di cui al precedente punto 1;

b) procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento;

c) accertare ed autorizzare l'emissione della reversale per il reincasso della somma di **€ 6.401,58** relativamente alle quote di IVA oggetto di liquidazione di cui al precedente punto a), al codice categoria 9010100 del Bilancio 2026-2027-2028³, annualità 2026 (Cap.9980/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario E 9.01.01.02.001;

d) impegnare **€ 6.401,58** al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2026-2027-2028, annualità 2026 (Cap.4680/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario U 7.01.01.02.001;

e) provvedere, entro il giorno 16 del mese successivo al giorno di avvenuto pagamento, al versamento all'erario, mediante modello "F24 Enti pubblici", dell'importo di **€ 6.401,58** corrispondente all'IVA relativa agli importi liquidati.

Motivazione

Con la sottoscrizione di specifica convenzione, la titolarità dei contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale afferenti alla Provincia di Asti è stata trasferita all'Agenzia a far data dal 01/11/2016. Il Consorzio Astigiano COAS, concessionario del Contratto di Servizio per il TPL Extraurbano nel Territorio della Provincia di Asti, viene pagato su emissione di fattura.

Complessivamente per l'esercizio 2021 sono state presentate e liquidate dal Consorzio Astigiano COAS n. 4 fatture per un totale di € 6.006.541,04 IVA inclusa a fronte di un valore stimato nel Programma Preventivo pari a € 6.710.714,44.

Il Consorzio Astigiano COAS ha presentato per il pagamento la seguente fattura, per la quale nell'anno 2023 è stato liquidato un acconto sull'importo totale della fattura, come descritto nella tabella seguente. La tabella evidenzia inoltre la quota residua oggetto di liquidazione con il presente atto:

n.	data	Descrizione	Imponibile	IVA 10%	Totale
9/PA	14/12/2022	Saldo 2021	€ 640.157,66	€ 64.015,77	€ 704.173,43
Liquidazione 1° acconto su Fatt. 9/PA effettuata con DL 134 del 28/02/2023			€ 576.141,89	€ 57.614,19	€ 633.756,08
Liquidazione Saldo Fatt. 9/PA con il presente atto			€ 64.015,77	€ 6.401,58	€ 70.417,35
Totale da liquidare			€ 64.015,77	€ 6.401,58	€ 70.417,35

La liquidazione della somma spettante a saldo dei servizi erogati è subordinata alla preventiva verifica della produzione effettivamente erogata e ammessa a contribuzione; tuttavia per l'anno 2021 si deve altresì tenere conto dei provvedimenti normativi qui di seguito riassunti.

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo 2020 l'ha definita una "situazione pandemica".

Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, rimasto in vigore sino al 31/03/2022, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus.

A seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, sono stati adottati anche nel campo del trasporto pubblico locale svariati provvedimenti normativi volti a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e a garantire il necessario sostegno economico alle Aziende del settore, tra i quali è utile ricordare l'art.92 c.4bis del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27:

"Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica [...]"

oltre a quanto stabilito dall'articolo 200 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 che, oltre a istituire un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 340 del 11 agosto 2020, stabilisce al comma 2 che:

"Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza".

Nelle more del completamento dell'istruttoria finalizzata a evitare

sovracompensazioni, riferita all'applicazione del combinato disposto dei criteri stabiliti dai sopracitati decreti, il Consorzio Astigiano COAS ha provveduto a trasmettere, con nota protocollo Agenzia n. 133 del 08/01/2025, documentazione sufficiente per consentire l'avvio e il sostanziale avanzamento dell'istruttoria medesima, e rilevato che gli esiti ormai avanzati delle verifiche effettuate risultano coerenti con i criteri normativi applicabili e non evidenziano, allo stato, profili di incongruità dell'importo rendicontato, si ritiene possibile, sulla base delle disponibilità di bilancio, procedere alla liquidazione del saldo della fattura n. 9/PA del 14/12/2022 sopra richiamata, fatto salvo eventuale congruaggio in esito al completamento dell'istruttoria.

Con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/14, art.1, comma 629, lett. b) il legislatore ha previsto che l'IVA esposta in fattura debba essere versata direttamente all'erario dall'Agenzia.⁴

Inoltre, l'art. 3, comma 1 del DM 23/01/2015, stabilisce che l'IVA diventa esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi mentre l'art. 4, comma 1 del predetto decreto definisce le modalità di versamento all'erario.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, delle risorse disponibili e verificata la regolarità del DURC relativo al beneficiario della presente liquidazione⁵, si può procedere pertanto alla liquidazione di **€ 70.417,35**.

Applicazione

La spesa complessiva di **€ 70.417,35** trova capienza sui fondi già impegnati⁶ al codice macroaggregato 10.02.1.103 del Bilancio 2026-2027-2028, annualità 2021 – cap.530/25 - “*Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico – Bacino Sud-Est*” – cod. V U.1.03.02.15.001 (impegno n.2021/110);

CIG

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti il CIG è: **7916161EB3**.

Attenzione

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento⁷.

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 01 aprile 2026

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 01 aprile 2026	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – art. 35 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.

² Contratto di Servizio per la regolamentazione dell'affidamento dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico Extraurbano di persone per il periodo 2010-2015 sottoscritto in data 22/12/2009 tra la provincia di Asti e il Consorzio COAS, prorogato sino al 21/05/2019 con Atto di proroga sottoscritto tra la Provincia di Asti e il Consorzio COAS il 17/06/2016 (rep. n.10823). Al fine di garantire la continuità dei Servizi nelle more del completamento della procedura di gara per l'individuazione dei nuovi concessionari, con Determinazione n.306 del 21/05/2019 la validità del contratto di servizio sottoscritto fra la Provincia di Asti e COAS è stata prorogata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007 e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di due anni sino al 21/05/2021. Con la citata DD 306 del 21/05/2019 veniva dato atto che durante il periodo di applicazione del provvedimento di emergenza sarebbero continuati a permanere in capo al concessionario gli obblighi di servizio già imposti nel contratto di servizio oggetto di estensione temporale, nella cui titolarità è subentrata l'Agenzia in seguito alla sottoscrizione della Convenzione, tra Agenzia e Provincia di Asti avvenuta in data 14/12/2016, individuando peraltro specifici ulteriori obblighi di servizio. Con Determinazione n. 860 del 30/12/2021 è stata sospesa sino al 31/03/2023 e comunque sino al termine di 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID19) la procedura di affidamento del SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO - PROVINCIA DI ASTI, afferente ai servizi di TPL del Bacino Sud-Est e sono stati confermati in capo all'Operatore Economico COAS CONSORZIO ASTIGIANO gli Obblighi di Servizio Pubblici ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, già previsti dal contratto che regolava la concessione dei servizi di TPL, così come richiamati con la DD 306 del 21/05/2019.

³ Approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con Deliberazione n.6 del 15/12/2025.

⁴ Con disposizione di legge è stato introdotto il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972, ha stabilito che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici (compresa quindi l'Agenzia per la Mobilità Piemontese) l'IVA dovuta sia versata dagli enti non più al fornitore, ma direttamente all'erario (con modalità che saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia).

⁵ Come da documentazione conservata agli atti.

⁶ Determinazione n.807 del 31/12/2020.

⁷ Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.